




## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:  
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381  
web: [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it) - e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it)  
PEC: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)

aderente all'   
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Prot. 3911

Ferrara, 6 marzo 2017

### RIFERIMENTO INTERNO

Area Tecnica  
Sezione B Progettazione e DL  
44121 Ferrara - Via Mentana, 7  
tel. 0532 218116/8/9  
e-mail [marco.volpin@bonificaferrara.it](mailto:marco.volpin@bonificaferrara.it)  
VM/gr

Oggetto: **Progetto Naselli Crispi. Categoria dei lavori.**

al Responsabile unico del procedimento  
Dott. Ing. Gianni Tebaldi  
Sede

Nella fase di verifica attualmente in corso del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, è stato approfondito, con l'ausilio della Sezione Appalti e Contratti, il tema della categoria alla quale ricondurre i lavori stessi.

Come è noto, fin dalle prime fasi progettuali si era individuata la categoria generale OG2 di cui all'allegato A al Regolamento D.P.R. 207/2010 (ancora vigente in via transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016), omnicomprensiva di tutte le lavorazioni previste in progetto, anche specializzate, in base alla seguente declaratoria:

*“Categoria generale OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.”*

Ciò fermo restando, va però osservato che il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, nella parte che disciplina i lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si cura di mettere in risalto, con particolari disposizioni, le lavorazioni specialistiche di restauro riguardanti le superfici decorate di beni architettonici ed i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico.

Tali lavorazioni specialistiche, che formano parte dei lavori da appaltare, sarebbero di per sé riconducibili alla categoria specializzata OS2-A di cui all'allegato A al Regolamento D.P.R. 207/2010, in base alla seguente declaratoria:

*“Categoria specializzata OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimerici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vetri, manufatti in metallo e le-*

*ghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.”*

Come è noto, la presenza delle suddette lavorazioni specializzate ha fatto sì che al progetto esecutivo abbia collaborato un restauratore abilitato ai sensi di legge, che ha curato la redazione della scheda tecnica prevista dall'art. 147, comma 2, del D.Lgs. 50/2006 (nonostante non sia ancora stato emanato il Decreto MI-BACT di cui all'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 50/2006, che fornirà disposizioni di dettaglio nel merito). Per la medesima ragione, all'attività di verifica in corso sta collaborando un diverso restauratore.

Se non si trattasse di opere riguardanti un bene immobile tutelato, se i lavori non si fossero resi necessari in conseguenza del terremoto del 2012, e se si fosse in presenza di un quadro normativo di riferimento chiaro e definito, non vi sarebbero dubbi circa l'opportunità, ovvero l'obbligo ove imposto, di scorporare dai lavori ricondotti alla categoria generale quelli specializzati, riconducendoli alla categoria specialistica prevista dall'allegato A al Regolamento D.P.R. 207/2010. Ma così non è nel caso in esame, che presenta aspetti peculiari che impongono una più articolata riflessione.

Innanzitutto va osservato che la normativa vigente in materia di lavori riguardanti i beni culturali tutelati è attualmente frammentaria e presenta aspetti lacunosi. Come sopra accennato, infatti, non è ancora stato emanato il Decreto MIBACT previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e talune disposizioni previste dal Regolamento D.P.R. 207/2010 che, in via generale, potevano riguardare anche tali interventi specializzati, risultano abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 e non sostituite con altre analoghe o diverse.

In particolare, la disciplina speciale oggi vigente ed applicabile in materia di lavori sui beni tutelati è la seguente:

- gli artt. da 145 a 151 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, che trattano degli appalti nel settore dei beni culturali;
- per effetto del combinato disposto di cui all'art. 146, comma 4, e 216, comma 19, del D.lgs. 50/2016, gli artt. da 241 a 248, oltre all'art. 251, del D.P.R. 207/2010, che trattano della progettazione e del collaudo dei lavori afferenti i beni del patrimonio culturale.

Sono altresì applicabili le vigenti norme legislative comuni agli appalti di lavori.

Sono invece abrogate, tra le altre, le norme regolamentari di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, che trattano di categorie di lavori generali e specializzate.

In merito ai requisiti di qualificazione che dovranno possedere i concorrenti, a titolo di principio generale vale quanto disposto dall'art. 146, comma 1, del D.lgs. 50/2016:

*“ ... per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.”*

I commi 1 e 2 dell'art. 148 del D.lgs. 50/2016 sono quelli che, come sopra accennato, mettono in luce particolari cautele nell'affidamento ed esecuzione degli interventi specialistici di restauro riguardanti le superfici decorate di beni architettonici ed i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico. Essi presentano, inoltre, opzioni alternative determinabili dalla stazione appaltante.

Così il comma 1:

*“I lavori concernenti ... superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ... non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro ... non rendono necessario l'affidamento congiunto. ...”*

E così il comma 2:

*“In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.”*

Si tratta in entrambi i casi di scelte di competenza del RUP.

Concretamente, e fermo restando che in ogni caso i suddetti interventi specialistici di restauro sono da individuare separatamente rispetto alle altre lavorazioni strutturali, architettoniche ed impiantistiche, le opzioni in campo sono:

- a) bandire due distinti appalti, uno relativo agli interventi specializzati di restauro ricondotti alla categoria specializzata OS2-A, ed uno relativo agli altri lavori strutturali, architettonici ed impiantistici ricondotti alla categoria generale OG2;
  - a.1) oppure appaltare congiuntamente tutti i lavori di progetto;
- b) in caso di unico appalto congiunto, scorporare gli interventi specializzati OS2-A dagli altri lavori OG2;
  - b.1) oppure ricondurre tutti i lavori all’unica categoria generale OG2, e quindi non scorporare formalmente gli interventi specializzati OS2-A, pur distinguendoli e individuandoli come tali in progetto.

Allo scopo di orientare utilmente tali scelte, si osserva quanto segue.

La soluzione a) - due appalti disgiunti - comporterebbe la presenza simultanea in cantiere di due diversi appaltatori. Data la natura interdisciplinare ed interconnessa dei lavori da eseguire sul palazzo, non sarebbe infatti possibile far seguire temporalmente un appalto all’altro. Ed è evidente che la compresenza di due appaltatori in cantiere, ciascuno con le proprie specifiche necessità organizzative ed esecutive, nonché ciascuno con i propri diritti conseguenti all’assunzione dei lavori in appalto ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, sarebbe ingestibile per la Direzione dei lavori del Consorzio e comporterebbe quasi certamente il pregiudizio della migliore e regolare esecuzione dei lavori nel loro complesso.

Solo l’opzione a.1) - appalto congiunto - consentirebbe, con le debite precauzioni, il perseguimento dell’interesse privato del Consorzio e di quello pubblico di far eseguire i lavori con le attenzioni che si debbono all’edificio in quanto bene culturale tutelato.

Ma anche la soluzione b) - scorporo degli interventi specializzati OS2-A dagli altri lavori OG2 - comporterebbe con grande probabilità la presenza simultanea in cantiere di due diverse imprese: quella capogruppo mandataria con attestazione SOA in categoria OG2 e quella mandante con attestazione SOA in categoria OS2-A, riunite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Vero sarebbe che in tal caso si tratterebbe contrattualmente di un unico appaltatore, il RTI, e che si avrebbe la responsabilità solidale della capogruppo, ma anche in tale eventualità, sotto l’aspetto pratico, si avrebbero due soggetti distinti, ciascuno con le proprie specifiche - e talvolta inconciliabili - necessità organizzative ed esecutive.

Solo l’opzione b.1) - tutti i lavori ricondotti all’unica categoria generale OG2, con individuazione in progetto gli interventi specializzati OS2-A - consentirebbe, con le debite precauzioni, il perseguimento dell’interesse privato del Consorzio e di quello pubblico di far eseguire i lavori con le attenzioni che si debbono all’edificio in quanto bene culturale tutelato.

Si aggiunge infine che vi è una ulteriore e dirimente ragione che suggerisce l’adozione delle suddette soluzioni alternative a.1) e b.1): i lavori al palazzo si sono resi necessari in conseguenza del terremoto del

2012 e i danni provocati alle strutture ed alle finiture superficiali, pur necessitando di interventi di diversa natura (di restauro strutturale piuttosto che di restauro superficiale “fine”), sono per certi aspetti indistinguibili e “sovrapponibili”, sì da rendere difficoltosa, quanto meno a livello progettuale, una netta separazione degli uni dagli altri, tale da consentirne un preciso scorporo.

Scorporo che, a nome vigenti, non risulta obbligatorio, sia soprattutto per la sopra accennata facoltà di scelta concessa alle stazioni appalti ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sia in quanto, come detto, l’art. 108 del D.P.R. 207/2010 - che individuava le categorie scorporabili in quelle che, a scelta del progettista, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro - è stato abrogato dallo stesso D.Lgs. 50/2016.

Altro aspetto da considerare è che la categoria OS2-A è “superspecialistica”. Lo era già ai sensi dell’abrogato art. 107 del D.P.R. 207/2010 ed è stato confermato con Decreto MIT n. 248 del 10 novembre 2016. Dapprima ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, ed ora ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le opere “superspecialistiche” possono essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato Decreto MIT, il subappalto di dette opere non è computato ai fini del raggiungimento della quota subappaltabile massima dei lavori, pari al 30% dell’importo del contratto.

Tuttavia, si ritiene che tali ultime disposizioni citate siano applicabili alla categoria OS2-A se ed in quanto scorporata. Pertanto, ove gli interventi specialistici di restauro venissero inclusi nella sola categoria generale OG2, si ritiene che sugli stessi non verrebbero a gravare le summenzionate norme. Quale requisito minimo di qualificazione verrebbe richiesta l’attestazione SOA con iscrizione nella sola categoria OG2. In quanto non scorporati, l’appaltatore potrebbe eseguire direttamente anche gli interventi specializzati di restauro, oppure, a suo giudizio, potrebbe subappaltarli in tutto o in parte ad altra impresa, in tal caso idoneamente qualificata per la categoria OS2-A. Inoltre, se subappaltati, tali interventi inciderebbero sulla quota subappaltabile massima dei lavori, pari al 30% dell’importo del contratto.

Un’altra conseguenza dell’eventuale mancato scorporo degli interventi di restauro in categoria OS2-A è che, in presenza dell’unica categoria generale OG2, si potrebbero costituire ed ammettere alla gara solo i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale.

Infine di significativo rilievo, onde garantire che tutti i lavori di progetto vengano eseguiti dall’appaltatore con l’attenzione e le competenze professionali dovute al bene culturale tutelato, è l’applicazione - d’obbligo - dell’art. 146, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’ancora vigente art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010, di cui si riportano i testi.

*Art. 146, comma 4, D.Lgs. 50/2016 “ ... Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo (nda: interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico), deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.”*

*Art. 248, comma 5, D.P.R. 207/2010 “ ... la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura ... relativamente alle categorie OS2-A ... , ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”*

Si precisa che la laurea in conservazione dei beni culturali non può essere considerata adeguata alla natura e specificità dei lavori in oggetto, in quanto requisito principalmente riferibile agli interventi di restau-

ro di beni culturali mobili quali opere d'arte, libri e simili, mentre i lavori in oggetto prevedono interventi strutturali e architettonici su di un immobile tutelato, di tipica competenza professionale di un architetto.

Poiché non è ancora stato istituito dal MIBACT l'Albo ufficiale dei restauratori, attualmente i requisiti di qualificazione dei restauratori abilitati ai sensi di legge sono stabiliti dal Decreto MIBACT n. 294 del 3 agosto 2000, come modificato con Decreto n. 420 del 24 ottobre 2001.

Per quanto sopra esposto, indipendentemente dallo scorporo o meno degli interventi specializzati di restauro riconducibili alla categoria OS2-A, nell'appalto in oggetto si avrà che:

- in ogni caso, il direttore di cantiere dell'appaltatore dovrà essere un architetto, che potrà dirigere anche l'esecuzione dei suddetti interventi specializzati di restauro solo se in possesso della qualifica di restauratore;
- qualora l'architetto direttore di cantiere non sia in possesso di tale qualifica, la direzione tecnica relativa all'esecuzione dei suddetti interventi specializzati di restauro dovrà essere affidata ad un restauratore abilitato ai sensi di legge, sotto la sovrintendenza ed il coordinamento dell'architetto direttore di cantiere.

Entrambi detti soggetti potranno essere alle dirette dipendenze dell'appaltatore o incaricati dallo stesso con apposito contratto professionale.

Si realizzerebbero così, anche non scorporando gli interventi OS2-A, le tutele idonee a garantire la migliore e regolare esecuzione dei lavori di restauro, sia strutturale che superficiale.

Per tutto quanto sopra illustrato e motivato, in relazione alle scelte di competenza del RUP si propone:

- l'adozione della suddetta opzione a.1) - appalto congiunto;
- l'adozione della suddetta opzione b.1) - tutti i lavori ricondotti all'unica categoria generale OG2, con individuazione in progetto gli interventi specializzati OS2-A - con le sopra indicate relative conseguenze.

  
**il Progettista**  
(Dott. Ing. Marco Volpin)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Gianni Tebaldi)

*Te bene*  
*Gianni Tebaldi*

*Te* 6/3/17

